



Protocollo: 2342/RU

Rif:

Direzione Centrale Legislazione e  
Procedure Doganali  
Ufficio Regimi Doganali e Traffici di  
Confine

Alle Direzioni Regionali,  
Interregionali e alla Direzione  
Interprovinciale dell'Agenzia  
delle Dogane e dei Monopoli

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e, p.c.

All'UNIONCAMERE  
p.zza Sallustio, 21  
00187- ROMA  
estero@legalmail.it

*Roma, 11 gennaio 2019*

**OGGETTO:** Modifica della Convenzione TIR.

Si comunica che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 296/1 del 22.11.2018 (allegata) sono stati pubblicati i nuovi emendamenti alla Convenzione in questione che entreranno in vigore il **3 febbraio 2019**.

Si evidenziano le principali modifiche che riguardano i seguenti articoli della Convenzione TIR:

- Articolo 11, paragrafo 3

Il termine di tre mesi, previsto per avviare la procedura di escussione dell'obbligazione doganale, è stato ridotto ad **un mese** al fine di consentire alle Amministrazioni doganali, qualora un'operazione TIR non sia stata appurata, di poter richiedere alle associazioni garanti il pagamento dell'obbligazione doganale con maggiore celerità.

- Articolo 38, paragrafo 1

Il testo attuale è stato sostituito con alcune aggiunte che, al fine di un agevole reperimento, vengono di seguito evidenziate in **grassetto**:

*“Ciascuna Parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolzze della presente Convenzione chiunque avesse commesso una grave e **ripetuta** infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci. **Le condizioni alle quali l’infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali è considerata grave sono stabilite dalla parte contraente”.***

Con la modifica in questione il legislatore ha ritenuto opportuno aggiungere alla condizione della “gravità” (già esistente) anche quella della “ripetitività”, al contestuale verificarsi delle quali l’Amministrazione doganale ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente un titolare di Carnet TIR dalle agevolazioni della Convenzione TIR.

Inoltre, con particolare riferimento al criterio della “gravità” è demandato all’insindacabile valutazione di ciascuna Parte Contraente stabilire se una determinata infrazione sia sufficientemente grave da costituire motivo di esclusione.

Infine, si fa presente che le modifiche riguardanti l’articolo 3, lett. b) e l’articolo 6, par. 2, che prevedono, entrambe, la sostituzione del termine “*abilitate*” con “*autorizzate*” sono state previste al fine di assicurare una maggiore coerenza linguistica del testo della Convenzione TIR.

*Il Direttore Centrale ad interim*  
Roberta De Robertis  
Firmato digitalmente